



COMUNE DI MONTÙ BECCARIA

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.03.2021

Sommario

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	4
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
 TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	 5
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	5
Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	6
Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE	7
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	8
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	9
Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	9
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	10
Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	10
Art. 15 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	11
 CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	 12
Art. 16 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	12
Art. 17 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	12
Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 19 - RINNOVO E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	14
Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
Art. 22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
 CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	 15
Art. 23 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	15
Art. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	16
Art. 25 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	17
Art. 26 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 27 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
 TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	 18
Art. 28 – VERSAMENTO	18
Art. 29 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE	19
Art. 30 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	19
Art. 31 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	20
Art. 32 - RIMBORSI	22
Art. 33- SANZIONI	22
Art. 34 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	22
 TITOLO IV – TARIFFA	 23
CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI	23
Art. 35 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	23
Art. 36 – TARIFFA STANDARD ANNUA	25

Art. 37 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	25
Art. 38 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	25
Art. 39 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	25
Art. 40 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE	26
Art. 41 – RIDUZIONI	26
Art. 42 – ESENZIONI	26
 CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	 27
Art. 43 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	27
Art. 44 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	28
Art. 45 – TARIFFA STANDARD ANNUA	29
Art. 46 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	29
Art. 47 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE	29
Art. 48 – RIDUZIONI	29
Art. 49 – ESENZIONI	29
 TITOLI V – NORME FINALI	 30
Art. 50 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	30
Art. 51 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	30

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Montù Beccaria il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni Riduzioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
6. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Montù Beccaria, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
- 3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

- 1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche deve presentare istanza all'Ufficio Tecnico.
3. La domanda deve essere presentata compilando apposito modulo in carta libera, messo a disposizione dal Comune, e deve essere inoltrata tramite il portale telematico comunale, oppure mediante Posta Elettronica Certificata, o mediante raccomandata AR o altrimenti deve essere consegnata a mano. La stessa deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Tecnico per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.
4. L'Ufficio Tecnico, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, l'Ufficio Comunale formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. Il provvedimento di concessione, rilasciato è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.
9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
10. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla domanda previa verifica, da parte dell'Ufficio Comunale, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni.
11. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'entità del deposito cauzionale eventuali.
12. Le concessioni dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di polizia).

Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. L'Amministrazione Comunale può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - b) le occupazioni revocate;
 - c) le occupazioni sospese;
 - d) le occupazioni dichiarate decadute;
 - e) le occupazioni scadute;
 - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
2. L'Ufficio comunale, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;
 - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

- k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal responsabile del procedimento e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.

Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 18 del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 15 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. OCCUPAZIONI:

- Sono considerati **passi carrabili** quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- Per i **distributori di carburanti** muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
- Tutti gli **ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili** per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
- Per l'**impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica** (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.
- Per le **occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nel aree a ciò destinate dal Comune**, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
- Per le **occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale con condutture, cavi e impianti in genere**, il canone è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) la tariffa è pari al canone base per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale con condutture, cavi e impianti in genere fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - b) il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - c) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 16 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per l'installazione e la diffusione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione all'Ufficio Tributi o al concessionario del servizio. La domanda deve essere presentata compilando apposito modulo in carta libera, messo a disposizione dal Comune e deve essere inoltrata tramite il portale telematico comunale, oppure mediante Posta Elettronica Certificata, o mediante raccomandata AR o altrimenti deve essere consegnata a mano.
2. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
5. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 10 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di rilascio.
7. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
8. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.

Art. 17 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:
 - a) effettuate senza l'autorizzazione;
 - b) revocate;
 - c) sospese;

- d) dichiarate decadute;
 - e) scadute;
 - f) non rinnovate.
2. Il Comune di Montù Beccaria procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 19 - RINNOVO E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 16.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 60 dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità';
 - e) senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.

Art. 22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 17.

CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 23 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.
4. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né

come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

10. Si definisce “sorgente acustica” qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

11. La pubblicità effettuata con veicoli è così distinta:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità con veicoli”;

- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli uso privato”.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso (citare eventualmente i regolamenti approvati dal comune in materia)

2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

5. *Nei luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o d'interesse storico ed artistico, la pubblicità di qualunque tipo è sempre vietata.*

6. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18, ed è sempre vietata durante le festività nazionali e locali. È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 50 mt. da ospedali e case di cura, cimiteri scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili. La pubblicità sonora non può eccedere il limite massimo di 60 decibel.

Art. 25 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996)
2. Criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno adeguarsi al territorio, inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, con l'obiettivo di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà tenere in considerazione le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà rispettare ed conformarsi al D.Lgs. 285/1992, D. Lgs.60/1993 e al D.P.R. 495/1992, al regolamento di polizia municipale e traffico.
 - e) La stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Art. 26 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dall'ufficio tecnico comunale, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 27 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque è stabilita in complessivi mq 12 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 28 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Montù Beccaria contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Unicamente per l'esercizio 2021 il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata, per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
5. Il canone di cui al comma 1, relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Per i soggetti titolari di concessione o autorizzazione permanente, il canone è da versarsi annualmente entro il 28 febbraio.
8. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale pagoPA.

Art. 29 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
 - c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 30 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il canone è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Il responsabile del servizio contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare

espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
 - c) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a € 6,00.

Art. 31 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione

del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00 (*importo di legge riducibile*).

c) (*regola conforme al comma 796*) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da Euro 100,00 a Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre Euro 20.000 Euro: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 1000,00 per le persone fisiche o ditte individuali e fino a € 5.000,00 per le persone giuridiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

f) É ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

Art. 32 - RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro € 12,00 al netto degli interessi maturati.
8. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 33- SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 8 e 17, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

Art. 34 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione/ mezzo pubblicitario costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

TITOLO IV – TARIFFA

CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

Art. 35 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:
 - a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici

2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornalieri nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
 - della durata;
 - della superficie espressa in metri quadrati;
 - della tipologia;
 - delle finalità;
 - della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 3 categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, comunque non inferiori a 0,01 o non superiori a 26.
6. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
7. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
8. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.
9. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
10. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
11. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreti derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

12. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
13. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 36 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua è di Euro 30,00.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 37 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

Art. 38 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita ai sensi del capo II del presente titolo, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 39 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a € 800,00

Art. 40 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.
2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 41 – RIDUZIONI

1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.
 - b) Per le occupazioni permanenti e temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. Tale riduzione non è cumulabile con quella prevista alla lettera a).
 - c) Per i passi carrabili la tariffa di è ridotta al 50 per cento. La tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario o dal detentore dell'immobile o da altri soggetti legati agli stessi da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - d) Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
 - e) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
 - f) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.
 - g) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.
 - h) Per le occupazioni temporanee, diverse da occupazioni con cavi e condutture, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riduzione del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera d) in quanto compatibili.

Art. 42 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le esenzioni indicate alla lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del comune;
- d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità e i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal comune e da questo appositamente attrezzati;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune;
- m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 43 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a un metro quadrato a persona, la tariffa a mq è pari a € 2,07.
10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a un metro quadrato ad apparecchio; la tariffa a mq è pari a € 6,20.
11. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
12. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
13. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
14. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - stagionalità e flussi turistici.

Art. 44 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.

Art. 45 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 30,00.

Art. 46 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

Art. 47 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.
2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 48 – RIDUZIONI

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari è prevista la seguente riduzione:
- per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti il canone è ridotto a metà.

Art. 49 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. In caso diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLI V – NORME FINALI

Art. 50 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 e dell'articolo 19 commi 2 e 3.

Art. 51 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.